

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 907-A

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE COVIELLO)

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi
nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 5ª Commissione permanente	»	7
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	8
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	9
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto di cui si propone la conversione in legge contiene disposizioni in materia di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, già presenti in cinque successivi decreti non convertiti in legge (n. 237 del 20 marzo, n. 293 del 20 maggio, n. 345 del 21 luglio, n. 383 del 18 settembre 1992, n. 442 del 19 novembre).

La mancata conversione di tali disposizioni comporta che le imprese rimangano prive dei benefici derivanti dalla fiscalizzazione degli oneri sociali dal gennaio 1992 e dagli sgravi contributivi dal dicembre 1991 e perdano pertanto il sostegno dello Stato sui contributi per gli operai assunti, con il rischio di dover versare retroattivamente l'importo del contributo dello Stato che ammonta in media al 33 per cento della paga di un operaio; va rilevato infatti che senza il sostegno dello Stato il versamento da parte del datore di lavoro è pari al 51 per cento circa della singola retribuzione contro il 18 per cento versato nel 1991.

Le imprese hanno già tenuto conto nei loro bilanci della fiscalizzazione e degli sgravi contributivi essendo intervenuti provvedimenti legislativi che hanno decretato la continuità delle agevolazioni. Se il Parlamento non dovesse convertire il decreto in esame in via definitiva, le imprese dovrebbero corrispondere all'INPS l'intera contribuzione per i lavoratori occupati e sostenuti dall'incentivazione fiscale e contributiva.

Le forze sociali e il mondo imprenditoriale hanno sollecitato il Parlamento per il varo di questa normativa che dovrebbe confermare fino a parte del 1993 i benefici fiscali e contributivi a favore delle imprese ubicate nel Sud e nel Centro-Nord.

La sollecitazione si è fatta maggiormente pressante in questa fase di grave difficoltà che scarica sulle imprese e sul mondo del

lavoro gli aspetti negativi della crisi finanziaria e che richiede, per recuperare la competitività del sistema produttivo, l'abbassamento dei costi di produzione a partire dall'alleggerimento degli oneri sul costo del lavoro.

Il provvedimento è tanto più utile oggi se si fa riferimento alla tendenza all'espulsione dal lavoro di una consistente aliquota di occupati. Questo fenomeno richiede certamente, come è stato sostenuto in Commissione, la revisione degli strumenti legislativi per rendere più elastico il mercato del lavoro; ma richiede anche la permanenza di quelle norme che rendono conveniente per l'impresa il mantenimento della manodopera occupata o, in caso di ampliamento di programmi, la nuova assunzione di lavoratori.

L'obiettivo quindi è quello di garantire gli attuali livelli occupazionali, incentivare nuove assunzioni, dare attuazione agli accordi intervenuti tra Governo e parti sociali in materia di costo del lavoro.

Il decreto, infatti, dà attuazione al protocollo sottoscritto tra il Governo e le parti sociali il 10 dicembre 1991; intesa raggiunta per consentire fra l'altro il varo di interventi urgenti per la lotta all'inflazione e per realizzare una maggiore competitività nel sistema produttivo italiano.

Con questo provvedimento si prevede di ridurre di un punto percentuale il costo del lavoro, mediante la riduzione degli oneri sociali che il sistema di imprese paga al Servizio sanitario nazionale.

Nel merito, il decreto si compone di due parti: la prima sugli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, la seconda sulla fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese ubicate sull'intero territorio nazionale.

Sgravi contributivi nel Mezzogiorno

Il decreto affronta questa materia richiamando la normativa vigente sugli interventi

straordinari nel Sud, che prevede uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS da parte delle aziende industriali che impiegano dipendenti nel territorio meridionale.

Innanzitutto si è provveduto a differire la normativa scaduta il 30 novembre 1991; tutti gli sgravi contributivi in essere a questa data sono prorogati al 31 maggio 1993.

Si introducono tuttavia due essenziali modifiche:

1) innanzitutto si riduce dall'8,5 per cento al 7,5 per cento lo sgravio generale del contributo a carico dei datori di lavoro per i lavoratori occupati in imprese industriali ed artigiane;

2) per i lavoratori nuovi assunti tra il 1° dicembre 1991 e il 31 maggio 1993, ad incremento oggettivo dell'occupazione nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, si introduce uno sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro dovuti all'INPS, per il periodo di un anno dalla data di assunzione.

Il decreto stabilisce poi l'ammortamento decennale dei rimborsi da effettuare a titolo di sgravio contributivo alle aziende che ne erano state precedentemente escluse, regolando in tal modo gli effetti conseguenti alla sentenza n. 261 del 1991 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 18, comma secondo, della legge n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzioni contro la disoccupazione involontaria.

Il decreto prevede poi norme per la trasparenza amministrativa e per evitare indebite utilizzazioni di benefici; infatti, la somma dei contributi dovrà essere versata dallo Stato all'INPS sulla base di una apposita rendicontazione ripartita per ambito provinciale e per singoli codici economici ISTAT fatti propri dall'INPS.

L'onere complessivo, relativamente alla conferma degli sgravi contributivi, con

riferimento al periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, è di lire 4.725 miliardi per il 1994 e di lire 2.941 miliardi per il 1995. Con riferimento al periodo di paga successivo, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 3.645 miliardi per l'anno 1995.

Fiscalizzazione degli oneri sociali

La seconda parte del decreto riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali in attuazione degli accordi tra il Governo e le parti sociali in materia di costo del lavoro, ampliando la fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1993.

La fiscalizzazione riguarda la riduzione del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale a norma della legge finanziaria n. 67 del 1988, corrispondente ad una aliquota contributiva pari al 10,5 per cento (di cui il 9,6 per cento a carico del datore di lavoro) per le imprese beneficiarie della fiscalizzazione.

La norma prevede un'articolata incentivazione:

1) per le imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturieri ed estrattivi, per le imprese impiantistiche del settore armatoriale e dell'autotrasporto ubicate nel Centro-Nord si ha un'ulteriore abbassamento del contributo al Servizio sanitario nazionale pari all'1,44 per cento mentre per quelle operanti nel Mezzogiorno la riduzione è dell'1,40 per cento;

2) per le imprese turistiche e commerciali con più di 15 dipendenti ed assimilati la riduzione è dell'1 per cento;

3) per le imprese commerciali aventi tra 8 e 15 dipendenti, per le imprese artigiane nei settori di pulizia, lavanderia, tintoria ed affini, per i laboratori di parrucchiere ed istituti di bellezza è prevista una riduzione dell'1 per cento;

4) nel settore edile si prevede una riduzione dello 0,40 per cento, che varrà tuttavia a partire dal 1° gennaio 1993.

Il decreto conferma l'esclusione dalla riduzione del contributo per quelle imprese che contravvengano alle norme vigenti in materia previdenziale ed ambientale o retri-

buiscono i dipendenti al di sotto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali.

La limitatezza dei mezzi finanziari non consente una proroga totale degli sgravi contributivi vigenti, nè si riscontra alcuna previsione di fiscalizzazione degli oneri sociali per il settore agricolo.

Sono tuttavia opportune alcune osservazioni.

Vi è incertezza riguardo allo sgravio decennale per i lavoratori assunti nel Mezzogiorno a partire dal 1° luglio 1976.

Le disposizioni contenute nel decreto non autorizzano a ritenere scomparsa la incentivazione, mentre dalla relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione, sembra che sia totale solo lo sgravio previsto dall'articolo 1 che ha la durata di un anno.

Non è stata inoltre prevista la proroga della fiscalizzazione in cifra fissa scaduta il 30 novembre 1991 per le nuove assunzioni di giovani di ambo i sessi di età inferiore ai 29 anni e per le donne di qualsiasi età assunte con contratto a tempo indeterminato successivamente al 30 novembre 1988 per l'intero territorio nazionale.

Infine, si deve osservare che la consistenza delle risorse destinate sia agli sgravi nel Mezzogiorno che alla fiscalizzazione degli oneri sociali su tutto il territorio nazionale è certamente rilevante e per questo si pone il problema della compatibilità di tale onere gravante sul bilancio dello Stato con i vincoli che fissa la normativa sul risanamento finanziario per il prossimo triennio.

Occorrerà rendere definitiva la fiscalizzazione attuale, compatibilmente con la situazione economica, e adeguarla alla normativa da adottare in via permanente e strutturale per la fiscalizzazione dei contributi sanitari a partire dal 1° gennaio 1993.

In Commissione lavoro, principalmente nel corso dell'esame dei precedenti decreti sulla materia, si è sviluppato un interessante ed appassionato dibattito sulla permanenza degli incentivi dello Stato alle attività produttive del Mezzogiorno. La posizione contraria a tali incentivi non solo trascura i principi di solidarietà ma deriva da una non

approfondita conoscenza delle relazioni economico-sociali ed in particolare delle interdipendenze economico-strutturali tra il sistema industriale del Nord e quello del Sud del Paese. Su tali argomenti, per abbassare il tono della polemica e per evitare le contrapposizioni pregiudiziali, è utile recuperare gli approfondimenti, effettuati da studi e ricerche sulle interdipendenze economico-territoriali del Paese. Essi dimostrano come i finanziamenti per investimenti (per la riforma agraria, come nella bonifica integrale e nell'irrigazione) realizzati negli anni 1950-1960 abbiano concorso all'allargamento della base produttiva del Paese, ma a causa della debolezza del sistema industriale del Mezzogiorno non si sia prodotto un effetto moltiplicatore sull'economia locale e quindi un maggior impulso per quelle aree; al contrario, tali finanziamenti hanno procurato effetti moltiplicatori fuori area con maggiori importazioni dall'esterno.

Affermano alcuni studiosi di economia territoriale, a seguito di puntuali verifiche, che l'effetto degli investimenti nel Sud, per attrezzare il territorio agricolo e per dotare le aziende di strumenti e servizi per la produzione, si è avuto solo con molto ritardo temporale, quando cioè l'investimento negli anni passati si è incorporato nello *stock* di capitale che forma la base produttiva regionale.

Nel caso degli investimenti degli anni 1950-1960 l'effetto moltiplicatore positivo della spesa nel Sud si è verificato fuori area creando fattori moltiplicativi di sviluppo per il sistema economico del Centro-Nord con un parametro valutato in misura di 0,5. Perciò il sistema economico del Centro-Nord ha, per tale misura, consolidato la propria struttura produttiva e allargato le potenzialità di competizione economica con l'Europa anche attraverso la pratica di sostegno all'economia del Sud. Si sono in tal modo sviluppate relazioni dirette tra le due aree del Paese che rendono il sistema economico nazionale ormai fortemente interdipendente.

Gli studiosi Gianola e Lopez, poi, nel recente volume sul disavanzo pubblico in

Italia (pubblicato dalla casa editrice "Il Mulino" nel 1992), dopo aver valutato puntualmente la dimensione della spesa pubblica per il Sud e studiato i suoi effetti su quell'area, affermano che negli ultimi trenta anni le esportazioni dell'Italia settentrionale nel Mezzogiorno rispetto al livello complessivo delle esportazioni settentrionali all'esterno di beni e servizi si è accresciuto costantemente, passando dal 24 per cento del 1974 al 35 per cento del 1988.

In altri termini, affermano quegli autori, non sembra arrischiato concludere che il Mezzogiorno è il *partner* commerciale più importante e dinamico per il sistema produttivo del Centro-Nord.

In altri studi si argomenta poi come l'ampliamento dei redditi del Sud e il sostegno alle attività economiche abbiano allargato gli spazi del mercato dei consumi, specie nella fascia dei consumatori di prodotti fuori area creando condizioni di estremo vantaggio per le industrie settentrionali.

L'ottica ristretta di coloro che vorrebbero scindere in due l'economia del Paese va rivisitata dunque alla luce di queste ricerche evitando di spingere il Mezzogiorno verso i paesi africani perchè non è certamente interesse del Nord entrare nell'Europa unita con il Mezzogiorno improduttivo ed assistito. È utile invece sostenere l'apparato produttivo meridionale per allargare la competitività dell'intero sistema economico italiano alleggerendo le marginalità delle industrie meridionali dovute alle debolezze delle economie interne ed esterne alle imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno.

A dimostrare l'utilità del sostegno alle attività produttive con la fiscalizzazione degli oneri sociali valgono i dati che si ricavano dagli studi sull'efficienza del settore industriale meridionale (Rapporto SVI-MEZ 1992).

Da tali dati si rileva come gli sgravi degli oneri sociali vadano a compensare il divario di produttività dell'industria meridionale nei confronti del sistema industriale

europeo, divario che permane ancora consistente ed è misurato intorno a 20 punti percentuali per l'industria di trasformazione.

L'eliminazione del sostegno metterebbe fuori mercato una parte considerevole dell'apparato produttivo meridionale.

Il provvedimento opera dunque all'interno di una strategia che riporta equità a livello delle fondamenta produttive di tutte le imprese del Paese. Qui vale anche ricordare che questa politica si è affermata nel decennio trascorso in alternativa alle «gabbie salariali» considerate dalla gran parte delle forze politiche e sindacali inique e alla lunga distorsive di un mercato del lavoro unitario.

Il provvedimento serve quindi a rafforzare la gracile struttura produttiva del Sud e a rilanciare la competitività delle attività produttive del Centro-Nord e non può essere annoverato tra quei provvedimenti di natura assistenziale che effettivamente non risolvono i molti problemi del Paese.

Deve essere infine segnalato che, con il presente decreto, il Governo ha anche inteso dare concretamente risposta alle censure e ai rilievi di legittimità formulati dalla CEE nei confronti degli sgravi fiscali e contributivi, considerati aiuti alla gestione delle aziende e, quindi, distorsivi del principio della libera concorrenza. Il Governo ha cioè dichiarato conclusa l'attuale esperienza degli sgravi, fissando un termine definitivo alla loro perpetuazione e dandosi esplicitamente il preciso obiettivo, al comma 4 dell'articolo 1, di dotarsi nel breve periodo di criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione, in sintonia con gli indirizzi comunitari.

Nell'ambito di questa revisione, il Governo ha anche dichiarato di accettare un ordine del giorno, presentato dal senatore Stefanelli e integrato dal senatore Condacuri, che invita l'Esecutivo a «tenere presenti le imprese artigiane e commerciali» nell'ambito del citato riordino degli incentivi a favore dell'occupazione.

Coviello, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CREUSO)

3 febbraio 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime parere favorevole sul testo così come sugli emendamenti, ad eccezione dei seguenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, sui quali il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria, prevista dall'articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: SCOGNAMIGLIO PASINI)

3 febbraio 1993

La Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge tenendo conto del particolare quadro congiunturale in cui esso si presenta e della necessità sul piano nazionale e comunitario di sostenere i livelli di occupazione esistenti.

La Giunta, tuttavia, formula le seguenti osservazioni.

Per quanto riguarda il disposto dall'ultima parte dell'articolo 1, comma 4, del disegno di legge, pur apprezzando l'inserimento della norma che prevede la revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione per conformarne la definizione agli indirizzi comunitari, si rileva che l'attribuzione di tale compito al Ministero del lavoro, sia pure con il concerto di altri Ministeri, non procede nella auspicata direzione di un maggiore coordinamento degli interventi per le aree ad insufficiente sviluppo, coordinamento che non può non realizzarsi che affidando ad un singolo soggetto tali compiti definitivi, per quanto riguarda sia gli incentivi per il lavoro che quelli per gli investimenti attenuando, fra l'altro, il rischio di contestazioni da parte comunitaria.

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi e temporali delle agevolazioni, la Giunta prende atto delle dichiarazioni del Governo che gli scostamenti dai limiti previsti dalla Comunità potranno essere ritenuti accettabili, e quindi non sanzionati, in considerazione delle riduzioni apportate, sia in senso assoluto, sia nel senso di riequilibrare le differenze intra-regionali.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 3, dopo le parole: «è effettuato», aggiungere le parole: «nel pieno rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa».

1.7

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Benefici alle imprese artigiane)

1. Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro».

2.0.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 383, e 19 novembre 1992, n. 442.

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993.

**Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno
e di fiscalizzazione degli oneri sociali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 per le assunzioni verificatesi fino al 30 novembre 1992 e

da quest'ultima data per gli altri casi, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono determinati criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della loro compatibilità con gli indirizzi comunitari.

5. Per le finalità del presente articolo, con riferimento al periodo di paga in corso fino al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2, e di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.941 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico della proiezione per i medesimi anni del capitolo 3668 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con riferimento al periodo di paga successivo al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 3.645 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Fiscalizzazione oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonchè le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993.

SCÀLFARO

AMATO - CRISTOFORI - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI